



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. Emanuele II"



Via Bologna, n. 8 – 66034 Lanciano – C.F. 81001380690

E-Mail: chis00900a@istruzione.it

FEC: chis00900a@pec.istruzione.it



Liceo Ginnasio "V. Emanuele II"
Segret. 0872/710828 fax 0872/728567
www.iislanciano.it

Liceo Artistico "G. Palizzi"
Segret. 0872/49374 fax 0872/712219
www.iislanciano.it

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "VITT. EMANUELE II"-LANCIANO
Prot. 0004694 del 20/10/2017
08 (Uscita)

A tutti i Sigg. Docenti e a tutti i Sigg. Collaboratori
Scolastici dell'Istituto d'Istruzione Superiore "V.
Emanuele II"
Liceo Classico e Liceo Artistico

p.c. alla Direttrice dei S.G.A.

Sito web (comunicazioni ai
docenti)
Registro elettronico
Albo on line

Oggetto: DIRETTIVA VIGILANZA ALUNNI

Si ricordano in dettaglio le regole minime e necessarie per garantire l'adeguata vigilanza sugli alunni.

La vigilanza da parte dei Docenti

I Docenti vigilano sugli alunni in classe durante le ore di lezione e durante gli intervalli.

Per assicurare la vigilanza degli alunni, i Docenti devono impegnarsi a:

1. trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle attività didattiche antimeridiane e pomeridiane;
2. alla fine dell'ultima ora consentire agli alunni di prepararsi per l'uscita (sistemare i libri e gli attrezzi nello zaino, indossare giacche e cappotti, ecc.) solo dopo il suono della campanella e sospendere le lezioni;
3. non permettere mai agli alunni di uscire dalla classe prima del suono della campanella dell'ultima ora;
4. non condurre mai la classe nell'atrio dell'Istituto e attendere lì il suono della campanella dell'ultima ora;
5. assicurare il regolare deflusso degli alunni prima dalle classi e poi dall'edificio scolastico;
6. non lasciare mai la classe durante le ore di lezione o durante la ricreazione (in caso di impellente necessità affidare la vigilanza degli alunni ai collaboratori scolastici);
7. al cambio dell'ora, se liberi nell'ora precedente, raggiungere la classe in anticipo, per essere pronti a sostituire il collega al momento del suono della campanella, in modo da non lasciare la classe senza sorveglianza;
8. al cambio dell'ora, se liberi nell'ora successiva, attendere il collega o accompagnare gli alunni quando si spostano da un'aula a un'altra, ai laboratori, o alla palestra ovvero quando si recano nelle rispettive aule dopo la lezione di educazione motoria;
9. se impegnati prima e dopo il cambio dell'ora, dopo il suono della campanella e prima di lasciare la classe (nel caso il collega dell'ora successiva non sia già pronto a sostituirvi) richieder e l' intervento dei collaboratori scolastici per la vigilanza sugli alunni, in modo da non lasciare la classe di

provenienza senza vigilanza; quindi, raggiungere tempestivamente la classe di destinazione;

10. ridurre al minimo le uscite degli alunni durante le lezioni: far uscire sempre un solo alunno/a alla volta;
11. non consentire l'uscita degli alunni dalla scuola se privi di autorizzazione scritta dei collaboratori della Dirigente;
12. in palestra la sorveglianza è affidata al docente;
13. in relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni della classe per motivi disciplinari;
14. in caso di sciopero, sia il personale docente sia il personale collaboratore scolastico, ha l'obbligo di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola.

Si ribadisce, infine, che durante la ricreazione (intervallo di metà mattina non superiore a dieci minuti), i docenti sovrintendono al movimento degli alunni, svolgendo specifiche funzioni educative e di vigilanza all'interno dell'aula e nelle immediate vicinanze, secondo le modalità definite in queste stesse direttive.

I docenti sono tenuti, altresì, ad esercitare la sorveglianza sugli allievi con una diligenza *volutamente* diretta a prevenire, ad impedire e ad evitare l'insorgere di situazioni di pericolo in particolar modo durante la ricreazione.

Ogni docente è responsabile di tutto quello che può accadere agli alunni durante le ore di lezione e durante la ricreazione in classe.

I docenti richiederanno l'ausilio dei collaboratori scolastici per l'attuazione di quanto disposto con la presente direttiva sulla vigilanza degli alunni.

La vigilanza da parte dei Collaboratori Scolastici

I Collaboratori Scolastici vigilano sugli alunni negli atri, nei corridoi, nei bagni e lungo le scale durante le ore di lezione e durante gli intervalli.

La vigilanza da parte dei Collaboratori Scolastici avviene:

1. all'esterno, fino al cancello del cortile antistante l'edificio scolastico ovvero nei pressi del portone di accesso alla scuola;
2. all'interno: negli atri, nei corridoi, nei bagni e lungo le scale, nonché in classe (occasionalmente) per brevi periodi e su richiesta del docente ovvero in assenza di questi per eventuale ritardo.

Si ribadisce, infine, che durante la ricreazione (intervallo di metà mattina non superiore a dieci minuti) la sorveglianza negli atri, nei corridoi, nei bagni e lungo le scale viene effettuata dai Collaboratori Scolastici, secondo le modalità definite in queste stesse direttive.

I Collaboratori Scolastici sono tenuti, altresì, ad esercitare la sorveglianza sugli allievi con una diligenza *volutamente* diretta a prevenire, ad impedire e ad evitare l'insorgere di situazioni di pericolo in particolar modo durante la ricreazione.

Ogni Collaboratore Scolastico è responsabile di tutto quello che può accadere agli alunni durante le ore di lezione e durante la ricreazione negli atri, nei corridoi, nei bagni e lungo le scale.

I Collaboratori Scolastici sono tenuti anche a verificare la presenza dei docenti in tutte le classi e, in caso di una loro assenza, a vigilare sugli alunni e a comunicare con tempestività al Dirigente o ad uno dei collaboratori della Dirigente e alla Direttrice dei SGA l'assenza del docente per i provvedimenti di competenza (nomina supplente, ecc.). Ritardi e mancata presenza nell'aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni dei docenti, se ripetuti, vanno segnalati anch'essi secondo le stesse modalità.

La DSGA controllerà il regolare svolgimento del servizio da parte del personale ausiliario.

ENTRATE POSTICIPATE – USCITE ANTICIPATE

Premesso che è necessario ridurre alle situazioni determinate da cause di forza maggiore le uscite anticipate degli alunni e di accogliere comunque gli alunni giunti in ritardo, in caso di entrate posticipate / uscite anticipate il personale in servizio (docente e non docente) si comporterà nel modo seguente.

1. In caso di ENTRATA POSTICIPATA di un alunno/a accompagnato da un genitore, l'ausiliario di competenza in portineria (dopo aver registrato l'ingresso e fatto firmare il genitore in un apposito registro) accompagna in classe l'alunno/a e comunica al docente in servizio che l'alunno entra giustificato (cioè accompagnato da un genitore); il ritardo verrà annotato dal docente in servizio sul registro elettronico di classe, come ritardo giustificato.
2. In caso di ENTRATA POSTICIPATA di un alunno/a non accompagnato da un genitore (e quindi non giustificato), l'ausiliario di competenza in portineria accompagna in classe l'alunno/a e comunica al docente in servizio

che l'alunno entra non giustificato; il ritardo verrà annotato dal docente in servizio sul registro di classe, come ritardo non giustificato; il ritardo verrà (eventualmente) comunicato, tramite mail, alle famiglie (a cura dell'ufficio di segreteria), su segnalazione del coordinatore di classe.

3. In caso di USCITA ANTICIPATA preceduta da richiesta scritta di un genitore (o dello stesso alunno maggiorenne, precedentemente autorizzato dal genitore), la comunicazione viene riportata sul registro di classe a cura dell'ufficio di segreteria (dopo essere stata autorizzata da uno dei collaboratori della Dirigente).

4. In caso di USCITA ANTICIPATA con prelievo diretto del genitore, l'ausiliario di competenza in portineria (dopo aver registrato l'ingresso e fatto firmare il genitore in un apposito registro) si reca in classe per prelevare l'alunno/a e comunica l'uscita anticipata al docente in servizio, che la riporta sul registro di classe.

Le uscite anticipate / entrate posticipate possono avvenire solo ed esclusivamente in corrispondenza dei cambi orari.

Si precisa che la procedura sopra descritta ha valore di disposizione di servizio.

VIGILANZA E RESPONSABILITÀ DURANTE LE ASSEMBLEE STUDENTESCHE E DI ISTITUTO; VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE.

La responsabilità dei docenti di vigilare gli alunni non è limitata alle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere: pausa didattica (ricreazione), assemblea di classe, assemblea d'istituto, visite guidate, viaggi d'istruzione, attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza, gare sportive, uscite didattiche per spettacoli o manifestazioni culturali, attività integrative e simili (pomeridiane e antimeridiane).

Durante le assemblee degli studenti (di classe e d'istituto) e le altre attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza – essendo sospese le lezioni – i docenti non hanno obblighi didattici, né obblighi di recupero; hanno, invece, obblighi di vigilanza sullo svolgimento delle stesse assemblee (e le altre attività) secondo le disposizioni impartite dal dirigente scolastico con questa direttiva (o con altre successive).

Durante le visite guidate, i viaggi d'istruzione e le uscite didattiche (anche gare sportive), i docenti (oltre ad avere obblighi didattici) hanno anche obblighi di vigilanza sullo svolgimento delle stesse, secondo le disposizioni organizzative impartite dal dirigente scolastico con questa direttiva (o con altre successive).

La fonte di tale obbligazione è il Codice Civile che impegna l'Istituzione scolastica a provvedere in merito. Infatti, l'art. 2048 del C.C. stabilisce: «I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza» (1). Inoltre, per completezza di analisi, lo stesso art. 2048 C.C. sancisce la responsabilità dei Docenti per fatti illeciti commessi dai discenti a loro affidati durante l'orario di servizio.

Inoltre, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3074 del 30/03/1999, ha così circostanziato gli ambiti di responsabilità: «L'istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto permane per tutta la durata del servizio scolastico ...».

L'obbligo di vigilanza – anche al fine di ottemperare alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro – è strettamente connesso alla funzione docente e non è limitato esclusivamente al periodo di svolgimento delle lezioni. Il periodo di vigilanza non si esaurisce al tempo delle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere (ricreazione, assemblee, gite scolastiche, viaggi di istruzione, visite guidate, attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza).

Nel caso specifico delle assemblee, in cui gli studenti sono riuniti in un locale diverso dalle aule ordinarie, l'obbligo di rispondere a tale responsabilità incombe alla scuola nel suo insieme, quindi, in primo luogo al suo rappresentante legale che è il Dirigente.

Quest'ultimo – come del resto è la norma per tutte le responsabilità “esponenziali” – non ha l'onere di provvedere da solo alla vigilanza, ha bensì quello di organizzarla, utilizzando le risorse a sua disposizione ed in primo luogo i docenti, per i quali l'obbligo di vigilanza è previsto “strutturalmente” dal Codice Civile.

Il Dirigente, e solo lui, risponde della ragionevolezza e della idoneità delle disposizioni organizzative impartite, mentre dell'adempimento di quanto previsto dall'art. 2048 del C.C. rispondono coloro che ne sono stati espressamente incaricati, cioè i docenti.

Pertanto il dirigente è tenuto ad organizzare la vigilanza, seppur discreta, durante le assemblee (per completezza si richiama anche la sentenza 33760/2007 della terza sezione penale della Corte di Cassazione che, seppur legata ad altro argomento, riafferma il principio del diritto/dovere del dirigente scolastico di disporre idonee misure di vigilanza durante le assemblee).

È del tutto ovvio che la vigilanza non dovrà comportare, di norma, aggravio rispetto al normale orario di servizio previsto per ciascuno dei docenti in quella giornata.

Pertanto si ritiene operante a tutti gli effetti l'obbligo di vigilanza a carico dei docenti che sono in servizio durante la pausa didattica (ricreazione), le ore di assemblea di classe e d'istituto, le attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza, durante le visite guidate, i viaggi d'istruzione, le gare sportive, le uscite didattiche per spettacoli o manifestazioni culturali, le attività integrative e simili, in quanto tutte queste si svolgono in orario scolastico valutabile a pieno titolo ai fini della quantità minima delle giornate di lezione che la scuola ha l'obbligo di erogare (per tali ragioni, la nota min. prot. 4733 del 26-11-2003 impone l'obbligo di verificare la presenza dei docenti e degli alunni durante le assemblee).

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, si precisa quanto segue.

1. In caso di assemblee studentesche (di classe o d'istituto) e altre attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza, si ritiene operante a tutti gli effetti l'obbligo di vigilanza a carico dei docenti in servizio in quelle ore, in quanto tali assemblee si svolgono in orario scolastico.

2. Qualora le ore del docente coincidano con lo svolgimento dell'assemblea (di classe o d'istituto) questi è tenuto all'obbligo di vigilanza nel corso della medesima. Anche se la legge attribuisce ai docenti solo il diritto di assistere alle assemblee studentesche, ma non l'obbligo, questo non esclude che, per i docenti che sono in servizio in quel giorno e in quelle ore, sussista anche un obbligo di vigilanza.

3. La vigilanza da parte dei docenti nelle assemblee studentesche non impedisce il legittimo esercizio da parte degli studenti di tale diritto che comunque non è coartato dalla semplice presenza del personale di vigilanza (che si limiterà ad intervenire solo nei casi di necessità; vedi successivo punto 5).

4. Per assemblee svolte al di fuori dei locali della scuola, sussiste l'obbligo di vigilanza nonché di accompagnamento degli studenti nei locali in cui si svolgerà l'assemblea in quanto trattasi di regolare attività didattica (come precisato dal M.P.I. con Nota min. del 26-11-2003, al pari delle visite guidate/viaggi di istruzione).

5. In caso di fattori che turbino gravemente il regolare andamento dell'assemblea e che possono pregiudicare la sicurezza degli allievi, i docenti sono tenuti a segnalare nonché intervenire tempestivamente per la immediata sospensione dell'assemblea stessa.

6. In caso di visite guidate, viaggi d'istruzione, uscite didattiche, gare sportive si ritiene operante a tutti gli effetti l'obbligo di vigilanza a carico dei docenti in servizio in quelle ore, in quanto tali attività sono da considerarsi attività scolastiche.

7. Riguardo al personale Collaboratore ATA si evince dalla normativa vigente uno specifico "obbligo di vigilanza" nei confronti degli studenti limitatamente agli ambiti di pertinenza assegnati dal piano attività e in assenza, seppure temporanea/accidentale, del docente.

RESPONSABILITÀ di VIGILANZA a SCUOLA in CARICO AL PERSONALE

Si aggiungono alcune note di chiarimento indirizzate al personale docente e non docente sulle responsabilità di vigilanza.

1. Secondo il Codice Civile, art. 2048 (1), l'autorità dei genitori, quindi l'esercizio dei poteri di educazione e di sorveglianza a tutela del minore, si trasferisce alla scuola – cioè a tutti gli addetti al servizio scolastico – per il tempo in cui gli allievi ad essa sono affidati. L'**obbligo di sorveglianza** perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola (2) fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, ritorna alla sorveglianza parentale (Cass. – SS.UU. – 05.09.1986, N. 5424).

Ne deriva la necessità di ridurre, nelle situazioni **determinate da cause di forza maggiore**, le **uscite anticipate degli allievi** e di **accogliere comunque gli allievi giunti in ritardo**, riservandosi eventualmente l'azione disciplinare secondo l'opportunità. Nel caso in cui gli studenti subissero un danno (p. es.: incidente stradale) o lo infliggesse ad altri durante l'orario scolastico, infatti, *la sola comunicazione generica (tanto quella fornita ai genitori con la conoscenza del regolamento d'istituto quanto quella fornita ad esempio con l'uso di sms o e-mail ai genitori) potrebbe non essere considerata sufficiente* (3) a sancire il riaffidamento ai genitori, in considerazione sia del fatto che il genitore deve essere messo in grado di provvedere al figlio, tramite l'indicazione esatta delle circostanze del riaffidamento (4), sia della difficoltà di fornire la prova della conoscenza di tali circostanze da parte dei genitori.

2. In sede disciplinare e giudiziaria – se si è verificato un danno al minore o a terzi – ci si accerta che il danno stesso sia **l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante** nei confronti delle persone affidate alla sua sorveglianza. Il docente pertanto può liberarsi dalla responsabilità solo se riesce a dimostrare che, pur essendo **presente, non ha comunque potuto evitare l'evento dannoso** poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Nel caso del proprio momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l'allontanamento risultasse giustificato e che **altro personale qualificato** fosse intervenuto in sostituzione di chi si fosse allontanato.

La Corte di Cassazione (n. 9346/2002) ha stabilito che esiste un vincolo negoziale tra scuola e allievo, susseguente all'iscrizione, nell'ambito delle cui obbligazioni si deve ritenere inclusa quella di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dell'allievo nel tempo in cui usufruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. L'obbligo di vigilanza riguarda anche il docente dipendente dall'istituto scolastico, il quale ha, assieme all'obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza. L'amministrazione scolastica e il docente, in caso di infortunio, dovranno provare che l'evento dannoso è stato conseguenza di una causa non a loro imputabile. Il dirigente scolastico ha la responsabilità di organizzare il servizio di sorveglianza, prevedendo le opportune e convenienti misure di contenimento del rischio e le misure per un'accurata vigilanza (Capaldo, Paolucci, 2012 pp. 538 e segg.); la concreta attuazione della prestazione della vigilanza ricade in prima battuta sul personale insegnante per il quale essa rappresenta uno specifico dovere professionale "ontologicamente" ricompreso nella funzione docente. In linea sussidiaria e collaborativa, tale obbligo ricade anche sul personale ausiliario (legge 289/2002 e tabella area A del CCNL 2007).

Sulla base di quanto sopra ricordato, pur consapevole del disagio che disposizioni organizzative indicate nella presente direttiva possono comportare, ritengo di poter contare sul **senso di responsabilità** dei/delle **docenti**.

Tale comunicazione è da considerarsi alla stregua di un ordine di servizio impartito nell'interesse dei minori; essa ha valore permanente fino a rettifica o a variazione della normativa vigente.

Si confida nella piena collaborazione di tutti e si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa COSTANTINI Maria Patrizia

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. L.vo n.° 39/1993

Note

¹ Art. 2048. Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

² L'affidamento decorre dai cinque minuti immediatamente precedenti l'inizio delle lezioni fino al termine delle stesse o delle attività in corso.

³ Il grado di responsabilità attribuito al docente è proporzionato alle circostanze soggettive ed oggettive nelle quali si è verificato l'evento. Esso sarà inversamente **proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni** e direttamente proporzionale alla eventuale pericolosità dell'attività svolta.

⁴ In questo senso la dichiarazione anticipata di sciopero – pur costituendo un'opzione e non un obbligo per il dipendente – consentirebbe di tutelare meglio il minore, informandone i genitori in modo esatto circa le variazioni d'orario previste in caso di astensione dal lavoro.